

I GEORGOFILI

Quaderni
2025-I



LE PROSPETTIVE APERTE DAL REGOLAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA N. 2024/1991
SUL RIPRISTINO DELLA NATURA: LUCI E OMBRE

2 ottobre 2025

Società  Editrice Fiorentina

Con il contributo di



Copyright © 2025
Accademia dei Georgofili
Firenze
<http://www.georgofili.it>

Proprietà letteraria riservata

Supplemento a «I Georgofili. Atti della Accademia dei Georgofili»
Anno 2025 - Serie VIII - Vol. 22 (201° dall'inizio)

ISSN 0367-4134

Direttore responsabile: Paolo Nanni

SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA
via Capo di Mondo, 78 - 50136 Firenze
info@sefeditrice.it - www.sefeditrice.it

ISBN 978-88-6032-840-3

Indice

NICOLETTA FERRUCCI <i>Introduzione</i>	7
NICOLETTA FERRUCCI <i>Il ripristino degli ecosistemi urbani: la lettura del giurista</i>	13
FRANCESCO FERRINI <i>Ripristino degli ecosistemi urbani alla luce della Nature Restoration Law: implicazioni, opportunità e sfide operative</i>	21
SONIA CARMIGNANI <i>Il ripristino degli ecosistemi marini</i>	29
ROBERTO DANOVARO <i>Il restauro degli ecosistemi marini</i>	35
MAURIZIO FLICK <i>Il ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali: profili giuridici e governance del ripristino fluviale</i>	41
FEDERICO PRETI <i>Il ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali: aspetti idrologici e idraulici</i>	53
NICOLA LUCIFERO <i>Il ripristino degli ecosistemi agricoli nel contesto della Nature Restoration Law</i>	61

ENRICO MARONE <i>Il ripristino degli ecosistemi agricoli</i>	73
MARIO MAURO <i>Il ripristino degli ecosistemi forestali nel Reg. (UE) 2024/1991</i>	83
DAVIDE TRAVAGLINI <i>Il ripristino degli ecosistemi forestali</i>	95
GIULIA TORRE <i>Il ripristino delle popolazioni di impollinatori</i>	105
BIANCA GABBRIELLI <i>Il ripristino delle popolazioni di impollinatori. Una lettura critica del Regolamento UE 2024/1991</i>	115
STEFANO MASINI <i>Conclusioni</i>	123

GIULIA TORRE¹

Il ripristino delle popolazioni di impollinatori

¹ Università degli Studi di Firenze

IL REG. (UE) 2024/1991 E IL RIPRISTINO DELLE POPOLAZIONI DI IMPOLLINATORI

Il ripristino ecologico perseguito dal legislatore dell'Unione attraverso il reg. (UE) 2024/1991 è attuato mediante l'introduzione di prescrizioni cogenti, puntualmente definite sul piano temporale, che interessano anche le popolazioni di impollinatori. Il regolamento difatti contempla espressamente misure finalizzate alla loro protezione, in considerazione del ruolo essenziale da esse svolto nel determinare il funzionamento degli ecosistemi, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare (*Considerando* n. 51). Attraverso l'articolo 10 del regolamento il legislatore sancisce obiettivi vincolanti, individua le competenze poste in capo agli attori istituzionali coinvolti e, anche attraverso il supporto di un sistema standardizzato di monitoraggio, le responsabilità attribuite a tali soggetti. In tal modo, l'importanza cruciale dell'obiettivo di tutela si riflette nell'impalcatura del sistema di *governance* predisposto per la protezione degli insetti impollinatori, contribuendo a tratteggiare una protezione più avanzata della biodiversità.

La rilevanza del tema emerge altresì dalla peculiarità della previsione: si tratta dell'unica disposizione, nell'ambito del Capo II del regolamento relativo agli «obiettivi e obblighi di ripristino», ad avere ad oggetto non uno o più ecosistemi, bensì organismi viventi: gli impollinatori, e più in particolare, ai sensi dell'art. 3, n. 12, gli insetti impollinatori selvatici, cioè quelli che non sono gestiti o allevati dall'uomo, e che trasportando il polline consentono la fertilizzazione e la produzione di sementi. In effetti, a ben vedere, anche le ulteriori disposizioni del Capo II, andando a ripristinare gli ecosistemi, contribuiscono al medesimo obiettivo di tutela. Ciò nonostante, lungi dal ritenersi sufficiente la realizzazione di una protezione indiretta, il legislatore contempla

una disposizione a ciò dedicata. Siffatta scelta pare fondarsi sul riconoscimento, ormai ampiamente supportato dai dati scientifici, quanto all'importanza dei servizi ecosistemici garantiti dagli impollinatori e alla drastica regressione dei loro numeri negli ultimi decenni. Tale grave declino rende necessaria un'azione mirata che l'Unione europea promuove nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In tal modo si avvia un intervento, diretto dall'Unione europea ma posto in essere dagli Stati membri attraverso i piani nazionali di ripristino, che intende agire su quelli che sono i principali fattori antropici che ne minacciano la diversità e l'abbondanza, riconducibili, tra l'altro, ai cambiamenti realizzati nell'uso del suolo e nella struttura del paesaggio, alle pratiche agricole intensive, all'impiego eccessivo di prodotti fitosanitari e, in particolare, di neonicotinoidi.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Per delineare la tutela offerta dall'ordinamento agli insetti impollinatori è necessario collocare l'intervento normativo in esame nell'ambito di un ben più ampio *framework* dedicato alla tutela della biodiversità che, per quanto frammentato, può essere ricondotto a tre principali aree di intervento. Il primo filone normativo che viene in rilievo è rappresentato dalla disciplina sulla conservazione della natura, comprendente la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 79/409/CEE e il reg. (CE) 1143/2014, atti che rappresentano la colonna portante della protezione degli ecosistemi e nel cui solco ha trovato definizione anche il regolamento sul ripristino della natura. In secondo luogo, è da richiamarsi la disciplina relativa ai prodotti fitosanitari, comprensiva del reg. (UE) 1107/2009, che ne disciplina l'immissione sul mercato, e della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. In particolare, l'atto da ultimo menzionato considera, con riferimento alla formazione destinata agli utilizzatori di tali prodotti, anche i rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale, e detta la necessità per gli Stati membri di assicurare che l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree (art. 12). In questo contesto si collocano plurimi interventi normativi che, come quelli introdotti con reg. (UE) n. 485/2013, reg. (UE) 2018/784 e reg. (UE) 2018/785, sono andati a limitare l'uso di sostanze attive (in particolare *clothianidin*, *thiamethoxam* e *imidacloprid*), sulla base di nuove informazioni scientifiche e dei più recenti pareri scientifici in merito agli effetti subletali per le api dei neonicotinoidi. Talora la presenza di rischi inaccettabili per le api ha portato altresì il legislatore dell'Unione a contemplare, al fine di garantire la necessaria tutela inte-

grata dell'ambiente, di cui all'art. 11 TFUE, una riduzione dei limiti massimi di residui al limite di determinazione, cd. «zero tecnico» (come nel caso del reg. UE 2023/334 per le sostanze attive *clothianidin* e *tiametoxam*). Il tema è evidente espressione di una tensione tra interessi confliggenti, non scevro di implicazioni per le produzioni agricole, che si manifesta anche negli ondivaghi interventi del legislatore: emblematico, in tal senso, è il rigetto della proposta di regolamento relativa all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari [COM(2022)305], e la più recente iniziativa «*Food Safety Omnibus*» [Ref. Ares(2025)7724078] volta a semplificare anche gli adempimenti amministrativi sottesi alle procedure di autorizzazione per l'introduzione in commercio di prodotti fitosanitari.

Un terzo rilevante ambito d'intervento normativo in materia è da ricondursi alle politiche volte a finanziare e incentivare pratiche più sostenibili: tra queste, oltre a vari programmi finanziari e di programmazione, sostegni agro-ambientali, bandi come *Horizon* e *LIFE*, assume particolare rilievo la Politica Agricola Comune, la quale rappresenta uno dei principali strumenti atti a sostenere la diffusione di tecniche agronomiche favorevoli agli impollinatori. La PAC 2023-2027 si è contraddistinta da una «architettura verde» che contempla requisiti di base rafforzati e nuovi regimi ecologici nell'ambito del primo pilastro, combinati con misure del secondo pilastro quali gli impegni in materia di gestione agro-climatico-ambientale. Attraverso la revisione operata con reg. (UE) 2024/1468, nell'ottica di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi posti in capo agli agricoltori, è stata concessa maggiore flessibilità in capo a tali soggetti anche con riferimento al loro ruolo nel contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità. Maggiore flessibilità e semplificazione, con un «passaggio dalle condizioni agli incentivi», sono obiettivi che animano anche la recente proposta di regolamento per il sostegno alla PAC 2028-2034 [COM(2025)560 fin], in linea con la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2025 dal titolo «Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione».

Nel contesto del *framework* normativo che si è brevemente menzionato si incardina lo specifico sistema di tutela che si è andato a delineare nell'ambito degli atti di *soft law*, e che è dedicato a quegli insetti che, con la propria attività, sostengono la riproduzione delle piante e quindi la biodiversità. L'intervento ha trovato avvio con «L'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori», intrapresa dalla Commissione europea nel 2018 [COM(2018)395]. Il documento segna, per la prima volta, il riconoscimento della necessaria predisposizione di un quadro d'insieme composto da obiettivi e azioni volte ad affrontare il declino degli impollinatori selvatici, accompagnato da un processo di monitoraggio coordinato e un approccio strategico a tutti i livelli

di *governance*. Si tratta di una prospettiva innovativa che ha trovato ampio sostegno nell'ambito dell'*European Green Deal* [COM(2019)640], e in particolare nella «Strategia sulla biodiversità per il 2030» [COM(2020)380], con la quale è stato espresso l'obiettivo di invertire la diminuzione del numero e della varietà degli impollinatori, collocando questo impegno nell'ambito degli interventi volti al ripristino della natura.

L'inadeguatezza del sistema normativo allora vigente e la necessità di un intervento di riforma emergevano con particolare evidenza da due documenti che hanno seguito la «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030». La Relazione speciale 15/2020 della Corte dei conti («La protezione degli impollinatori selvatici nell'UE: le iniziative della Commissione non hanno dato i frutti sperati»), in particolare, riscontrava lacune nelle principali politiche dell'Unione europea e l'assenza di strumenti e meccanismi necessari ad ovviarvi. La «Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori» della Commissione [COM(2021)261], evidenziava a sua volta come l'iniziativa non disponesse di adeguati meccanismi di *governance* e di controllo, strumenti essenziali per affrontare le minacce che erano state identificate. Tali rilievi hanno condotto, nel 2023, al rilascio della «Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori. Un nuovo patto per gli impollinatori» [COM(2023)35], con la quale la Commissione ha individuato le azioni da adottare per invertire il declino degli impollinatori, ponendosi espressamente in sinergia con la normativa sul ripristino della natura, che nel giugno 2022 aveva avviato il proprio *iter* normativo.

Il documento sottolineava come fosse cruciale l'adozione di un solido sistema di monitoraggio a livello europeo, in grado di rilevare tanto le popolazioni quanto le minacce che contribuiscono al loro declino, con particolare attenzione all'impiego di prodotti fitosanitari, ritenuti tra i principali fattori responsabili del fenomeno. La tutela degli impollinatori è quindi connessa a doppio filo con il perseguimento dell'obiettivo, individuato dalla Strategia «*Farm to Fork*» e dalla «Strategia sulla biodiversità per il 2030», di riduzione entro il 2030 del 50% dell'uso dei pesticidi e dei rischi da essi derivanti, e dell'impiego di quelli che, come i neonicotinoidi, sono ritenuti più pericolosi.

L'ART. 10 DEL REG. (UE) 2024/1991

In questo contesto si incardinano i cinque commi che compongono l'art. 10 del regolamento 2024/1991. Nel definire la *governance* relativa alla tutela degli insetti selvatici impollinatori è anzitutto sancito l'obbligo per gli Stati membri di adottare tempestivamente misure che siano efficaci e appro-

priate a migliorare la diversità degli impollinatori e invertire la diminuzione delle popolazioni. Un obbligo che necessita della predisposizione, da parte della Commissione, di un adeguato sistema armonizzato di monitoraggio, che concerna la raccolta di dati su base annuale relativi all'abbondanza e alla diversità delle specie, in relazione a tutti gli ecosistemi. L'art. 10 vincola altresì gli Stati quanto alla predisposizione di siti di monitoraggio, alla promozione della scienza dei cittadini nella raccolta dei dati e alla fornitura di risorse adeguate a svolgere i compiti assegnati. Un ruolo di supporto e coordinamento è attribuito alle agenzie dell'Unione, tra le quali l'EFSA, che coordinano le loro attività relative agli impollinatori e forniscono informazioni agli Stati su richiesta e alla Commissione, anche attraverso l'istituzione di un'apposita unità operativa e la diffusione di informazioni e competenze agli Stati membri in modo coordinato.

Più nello specifico, nel compilare la Parte B, sezione 10 del «formato-tipo» di piano di ripristino di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/912, recante modalità di applicazione del reg. (UE) 2024/1991, sezione che è dedicata alla tutela degli impollinatori, gli Stati membri devono individuare misure efficaci e appropriate che migliorino nell'immediato la diversità e invertano la diminuzione delle popolazioni entro il 2030, e, successivamente, conseguano anche una tendenza all'aumento, che si prevede debba essere misurata ogni sei anni a decorrere dal 2030. L'attività potrà terminare solo al raggiungimento di «livelli soddisfacenti», da individuarsi, anch'essi, da parte degli Stati membri entro il 2030. Nell'ambito dei piani nazionali di ripristino devono quindi trovare identificazione non solo le misure di ripristino, ma anche i livelli ritenuti soddisfacenti: questi ultimi sono il risultato di un processo e una valutazione che devono risultare aperte ed efficaci, e trovano fondamento nelle più recenti evidenze scientifiche e nel quadro di riferimento che si prevede debba essere istituito dalla Commissione entro il 31 dicembre 2028 (art. 14, par. 5).

Siffatto approccio comporta il riconoscimento di un'ampia discrezionalità in capo agli Stati membri, che potranno trovare ispirazione negli esempi di misure che sono contemplate dall'allegato VII del regolamento. Tra queste si ritrova, tra l'altro, l'introduzione di elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose (n. 16), l'aumento della superficie gestita secondo approcci agroecologici (n. 17), la riduzione dei regimi di sfalcio dei prati (n. 18), la riduzione nell'uso di pesticidi chimici (art. 19), la promozione della vegetazione spontanea e il ritorno a un suo stato naturale (n. 23), l'aumento delle aree verdi urbane (n. 31). Tali esempi, risultando ampiamente generici, necessitano di essere calati su quelle che sono le esigenze e le specificità del territorio di riferimento. L'individuazione di tali

misure si presenta tuttavia come particolarmente complessa dovendosi collocare di volta in volta nell'ambito di contesti regolatori diversi e richiedendo di tenere in considerazione i plurimi e talvolta contrastanti interessi ad essi sottesi. La flessibilità riconosciuta agli Stati e il necessario fondamento scientifico delle misure rendono determinanti, nell'individuare i risultati di siffatta operazione di bilanciamento tra interessi divergenti, sia il livello di ambizione ricercato dal legislatore nazionale, sia le risultanze scientifiche che saranno nel frattempo conseguite.

L'«efficacia» e «appropriatezza» delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri potrà essere verificata grazie all'esplicitarsi di un'attività standardizzata di monitoraggio che consentirà, attraverso la raccolta di dati annuali, di rilevare l'evoluzione quanto alla diversità e alle popolazioni di impollinatori presenti nei territori nazionali. Più nello specifico, l'art. 10, secondo comma, del regolamento prevede che tale approccio venga individuato con atto delegato della Commissione, la quale il 19 settembre 2025 ha adottato il regolamento delegato C(2025)6310, «supplementing Regulation (EU) 2024/1991 of the European Parliament and of the Council by establishing a science-based method for monitoring pollinator diversity and pollinator populations». In assenza di obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio entro due mesi dalla data di notifica (art. 23, comma 6) seguirà l'entrata in vigore dell'atto, che provvede a contemplare indicatori e metodi comuni, a individuare un numero minimo di siti per Stato e a delimitare l'attività di monitoraggio.

IL CONTRIBUTO DELLA SCIENZA ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ NEGLI INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE

L'analisi della disciplina oggetto di esame consente di rilevare la centralità dell'intervento degli Stati membri, chiamati a trasporre gli obiettivi vincolanti, contemplati dal legislatore dell'Unione, nelle misure che compongono i piani nazionali di ripristino. Spicca altresì il primario ruolo della conoscenza scientifica, che funge da fondamento sia dell'individuazione dei «livelli soddisfacenti» sia delle misure adottate dagli Stati. Una funzione di rilievo centrale, quella svolta dalla valutazione di natura scientifica, da rilevarsi anche in considerazione dei risvolti applicativi dell'atto normativo e, in particolare, del potenziale contenzioso che potrà sorgere dalla mancata implementazione del regolamento o del mancato raggiungimento degli obiettivi individuati dal legislatore.

L'indispensabile contributo offerto dalla scienza nella tutela della biodiversità si manifesta con particolare evidenza anche nella giurisprudenza più recente: a tal riguardo, meritano di essere richiamati due pronunciamenti di tribunali francesi concernenti l'impiego di prodotti fitosanitari e, di conseguenza, la tutela degli insetti impollinatori. In primo luogo, si segnala la sentenza del *Conseil d'État* francese del 26 aprile 2024, n. 467728, che ha annullato la lista di coltivazioni considerate non attrattive per le api fondando la propria decisione sui più recenti studi disponibili. La pronuncia, ancorata ai pareri forniti dalle autorità scientifiche, e in particolare alle linee guida EFSA revisionate nel 2023, ha determinato l'introduzione di limiti significativi all'uso di prodotti fitosanitari anche in coltivazioni, come i vigneti, che tradizionalmente erano considerate non particolarmente attrattive per le api.

In secondo luogo, particolare rilievo presenta la recente pronuncia della *Cour administrative d'appel de Paris* del 3 settembre 2025, con la quale è stata accertata la responsabilità dello Stato francese nell'aver determinato un «pregiudizio ecologico» ai sensi dell'art. 1247 del codice civile, individuato nel danno non trascurabile agli ecosistemi e alle loro funzioni derivante dalla contaminazione diffusa, cronica e duratura delle acque e dei terreni da parte delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari e dalla riduzione della biodiversità e della biomassa provocata dall'uso di tali sostanze, con compromissione non trascurabile dei benefici che l'uomo trae dall'ambiente e che comprende sia l'alterazione e la riduzione delle risorse, sia il danno alla salute delle popolazioni. La decisione si fonda sull'interpretazione relativa all'applicazione del principio di precauzione, richiamato dal *Considerando* n. 8 e dall'art. 1, par. 4, del reg. (UE) 1107/2009, così come espressa dalla Corte di giustizia nella nota sentenza «*Blaise*» (Corte giust., 1 ottobre 2019, C-616/17), e ulteriormente precisata con la sentenza *Pesticide Action Network Europe* (Corte giust., del 25 aprile 2025, C-308/22), in particolare laddove si rileva che il principio di precauzione «implica una valutazione globale basata sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui più recenti risultati della ricerca internazionale» (punto 43). Sulla base di tali pronunce, la Corte d'appello francese giunge a ritenere, con particolare riguardo agli effetti dei pesticidi sulle specie non bersaglio, che l'*Agence nationale de sécurité sanitaire* (ANSES) non abbia garantito un'attuazione soddisfacente del regolamento europeo, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, non riflettendo sufficientemente lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche. Le carenze riscontrate nelle valutazioni relative alla sicurezza dei prodotti fitosanitari effettuata dall'ANSES, e in particolare il mancato ricorso ai più recenti approdi scientifici, hanno fondato la decisione della Corte di dichiarare la responsabilità dello Stato, pur in assenza di un chiaro fattore «causa-effetto» tra condotta e danno ecologico. Difatti,

pur non potendo essere considerata la condotta dell'Agenzia, di per sé, quale causa del danno ecologico derivante dall'uso dei prodotti, in quanto si tratta di un fenomeno che presenta un'origine multi-fattoriale, viene riscontrata la presenza di un nesso causale sufficientemente diretto con il suo aggravamento. Di conseguenza, la Corte d'appello francese è giunta a imporre il riesame, entro 24 mesi dalla data della sentenza, di oltre 2500 autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, con necessità di effettuare nuovamente l'attività di *risk assessment*, in conformità, stavolta, con lo stato attuale delle conoscenze scientifiche.

CONCLUSIONI

La disciplina che si è brevemente tratteggiata si presenta come estremamente concisa e, lungi dal rappresentare un corpo normativo a sé stante, dotato di una propria autonomia sistematica, costituisce un tassello, circoscritto ma non privo di risvolti applicativi di rilievo, nell'ambito di un contesto normativo più ampio predisposto per assicurare la tutela della biodiversità anche attraverso la protezione degli insetti impollinatori. Da questo punto di vista è possibile riscontrare come l'entrata in vigore del Reg. (UE) 2024/1991 risponda all'effettiva esigenza di sopperire ad alcune lacune e, in particolare, alla necessità di delineare un adeguato quadro di *governance* e controllo che sia fondato su un meccanismo standardizzato di monitoraggio.

Il raggiungimento degli obiettivi di tutela individuati dal regolamento richiede l'intervento attivo da parte degli Stati membri, che sono chiamati a porre in essere «tempestivamente» misure di ripristino «efficaci» e «appropriate», in considerazione delle esigenze e specificità territoriali e coordinando adeguatamente tali interventi con le discipline settoriali che vengono in rilievo in relazione agli specifici ecosistemi. Di conseguenza, nel caso dei sistemi agricoli, gli interventi finalizzati al ripristino degli impollinatori si incardinano nel quadro normativo che regola la produzione agroalimentare, con un ruolo di particolare rilievo svolto, in tale ambito, dalla disciplina relativa all'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari e dalla Politica Agricola Comune. In tal senso, l'introduzione di adeguate misure di ripristino potrebbe risultare negativamente condizionata da un'evoluzione normativa che, a livello di Unione europea, non sempre sembra muoversi in continuità con gli obiettivi individuati dal regolamento in esame.

La necessità di conformare le misure introdotte alle esigenze di tutela porta altresì a sottolineare il necessario fondamento scientifico degli interventi individuati nei piani di ripristino. In effetti, la tutela degli impollinatori selvatici,

così come configurata dal legislatore, richiede un costante raccordo tra scienza e diritto, con la prima che consente di valutare l'adeguatezza delle misure di ripristino e di giustificare l'eventuale compressione di ulteriori interessi di differente natura. Sul punto, la recente giurisprudenza francese porta inoltre a riscontrare un possibile ampliamento degli spazi di sindacato giurisdizionale sull'operato delle autorità competenti, con possibilità di prospettare profili di responsabilità qualora siano adottate misure di ripristino non adeguatamente fondate sui più recenti approdi scientifici.

PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA CONSULTATA

- AIZEN M.A. et al. (2009): *How much does agriculture depend on pollinators? Lessons from long-term trends in crop production*, «Annals of Botany», 103, p. 1579 ss.
- ALBISINNI F. (2023): *Attività agricola e sostenibilità: ambiente, agricoltura, uso dei suoli*, in *Quaderni dei Georgofili*, Aa. Vv., *Agricoltura, paesaggio, ambiente, sostenibilità e uso dei suoli. Atti del convegno del 27 giugno 2023*, Firenze, p. 99 ss.
- FERRARA M. (2024): *A prima lettura del regolamento UE sul ripristino della natura (reg. UE 2024/1991)*, in *Federalismi.it*, 24/2024, p. 114 ss.
- FERRUCCI N. (2024): *Il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura: una prima overview*, «Diritto agroalimentare», n. 3, p. 477 ss.
- FERRUCCI N., (2025): *Ripristino degli ecosistemi forestali*, in *Ripristino della natura e rigenerazione territoriale*, a cura di S. Masini, Bari, p. 157 ss.
- FEUERBACHER A., (2025): *Pollinator declines, international trade and global food security: Reassessing the global economic and nutritional impacts*, «Ecological Economics», p. 232, 108565.
- HILDT L. (2025): *Lever for successful implementation of the EU Nature Restoration Law: preparing for systemic biodiversity litigation*, «Restoration Ecology», p. 1 ss.
- KLEIN A-M et al. (2007): *Importance of pollinators in changing landscapes for world crops*, in *Proceedings of the Royal Society B*, p. 303 ss.
- MASINI S. (2025): *Ripristino della natura: la prospettiva ribaltata della conservazione* in *Ripristino della natura e rigenerazione territoriale*, a cura di S. Masini, Bari, p. 111.
- LUCIFERO N. (2025): *Ripristino degli ecosistemi agricoli*, in *Ripristino della natura e rigenerazione territoriale*, Bari, p. 131 ss.
- MAURO M. (2025): *Ripristino degli ecosistemi adatti agli impollinatori*, in *Ripristino della natura e rigenerazione territoriale*, a cura di S. Masini, Bari, p. 213 ss.
- MEZZACAPO E. (2024): *La Nature Restoration Law: analisi delle implicazioni per gli ecosistemi agroalimentari*, «Rivista Diritto Agrario», I, p. 578 ss.

RIASSUNTO

Nel contesto di un intervento normativo volto al ripristino degli ecosistemi trova riconoscimento la necessaria tutela degli insetti impollinatori selvatici, ossia di organismi stret-

tamente interconnessi con i contesti ecologici dai quali dipendono e nei quali svolgono la funzione ecologica essenziale dell'impollinazione. La scelta del legislatore di introdurre nel reg. (UE) 2024/1991 una disposizione, l'art. 10, a ciò dedicata si fonda sul duplice riconoscimento, da un lato, del ruolo essenziale dei servizi ecosistemici da essi svolti e, dall'altro, dello stato critico in cui gli stessi versano. L'intervento normativo, ponendosi in sinergia con l'Iniziativa dell'Unione europea a favore degli impollinatori, oggetto di revisione nel 2023, risponde all'esigenza di istituire un apposito quadro di *governance* e controllo, pur riconoscendo agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità quanto all'adozione di approcci nazionali differenziati. L'adeguatezza ed efficacia delle misure adottate, espressione dell'ambizione del legislatore nazionale e del necessario bilanciamento di esigenze confliggenti, potrà valutarsi alla luce dell'attività standardizzata di monitoraggio e del contributo offerto dai più recenti approdi scientifici, destinati a costituire il fondamento delle misure che saranno individuate dai piani nazionali di ripristino. Proprio il raccordo con il dato scientifico potrà risultare decisivo, come sembra suggerire la più recente giurisprudenza francese, nel delineare potenziali profili di responsabilità derivanti dalla mancata implementazione del regolamento o dal mancato conseguimento degli obiettivi che dallo stesso sono delineati.

ABSTRACT

Within the framework of a legislative intervention aimed at restoring ecosystems, explicit recognition is given to the need to protect wild pollinating insects, organisms that are intrinsically interconnected with the ecological contexts on which they depend and within which they perform the essential ecological function of pollination. The legislator's choice to include in Regulation (EU) 2024/1991 a specific provision dedicated to this objective, namely article 10, is based on a dual acknowledgment: on the one hand of the essential role played by the ecosystem services they provide and, on the other hand, of their critical conservation status. This regulatory intervention, acting in synergy with the European Union's Pollinators Initiative, revised in 2023, addresses the need to establish a dedicated framework for governance and monitoring, while granting Member States significant discretion in designing differentiated national approaches. The adequacy and effectiveness of the measures adopted, which reflect both the ambition of national lawmakers and the need to balance potentially conflicting interests, will be evaluated in light of standardised monitoring activities and the contribution of the most recent scientific findings, intended to form the basis of the measures set out in national restoration plans. The alignment with scientific evidence may ultimately prove decisive, as suggested by recent French case law, in shaping potential liability arising from the failure to implement the Regulation or to achieve the objectives it lays down.